

DELIBERAZIONE N. 9

OGGETTO: **Compiti e funzioni dei Comitati regionali e provinciali dell'INPS.
La direttiva del Ministro del Lavoro in data 13 dicembre 2000:
assegnazione di compiti, conferimento di deleghe, linee di indirizzo e
direttiva.**

IL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

(seduta del 19 aprile 2001)

VISTO l'art. 36 del DPR 639/1970;

VISTI gli artt.42,43,44,45 e gli artt.46 e seguenti della legge 9 marzo 1989 n. 88;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 1994 n.479 ed in particolare gli artt.3,7 e 8;

VISTO l'art.17 comma 23 della legge n.127/97;

VISTO il DPR 366 del 24 settembre 1997, avente ad oggetto: "Regolamento concernente norme per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale";

VISTO il Regolamento di contabilità e per le opere, le forniture e i servizi dell'INPS;

VISTO il Regolamento per le riunioni degli Organi collegiali dell'INPS, approvato con deliberazione del C.d.A. n. 17 del 4 giugno 1993, modificata con la deliberazione n. 26 del 23 luglio 1993;

VISTA la direttiva del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale del 13 dicembre 2000, avente ad oggetto: "*Articolo 43 e seguenti della legge n. 88/89 – Competenze dei Comitati territoriali. Problematiche interpretative alla luce del D. L.vo 479/94 e successive modificazioni*";

TENUTO CONTO che, sulla scorta di tale direttiva, compete al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza il governo generale dei rapporti con i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto, nonché l'affidamento ai suddetti Organismi di compiti utili allo svolgimento delle funzioni previste all'art.43 della legge 88/89;

CONSIDERATE le sollecitazioni contenute nella predetta direttiva, con particolare riguardo a quelle di cui agli ultimi due capoversi:

- *“....le considerazioni svolte da questo Ministero sono da intendersi come direttiva da attuare negli atti generali di amministrazione che disciplinano le attività ed il funzionamento dell’istituto, con particolare riguardo ai Regolamenti di organizzazione e funzionamento ed alle delibere e/o atti di indirizzo”.*
- *“Gli Organi d’indirizzo e di gestione dell’Istituto dovranno, pertanto, attivare con urgenza tutte le iniziative tese a conformare gli atti regolamentari ed i provvedimenti amministrativi che regolano il complesso della materia, ivi compresa la suddivisione e gestione dei relativi capitoli di bilancio, nel rispetto delle reciproche competenze.”;*

CONSIDERATA la lettera del Collegio dei Sindaci in data 25 gennaio 2001, diretta ai Presidenti ed ai Componenti del Consiglio di Amministrazione e del CIV, nonché al Direttore Generale, con la quale, nell’ottica di *“assecondare, sia pure ad adjuvandum le finalità che con la ministeriale preanzi richiamata si intendono chiaramente perseguire....”*, viene sostanzialmente rivolto a tutti gli Organi dell’Istituto un invito a riconsiderare gli assetti organizzativi e funzionali esistenti per le parti direttamente e/o indirettamente interessate alle evoluzioni innovative portate dalla citata direttiva del Ministro;

VISTI gli artt. 1, 21 e 34 del Regolamento generale di organizzazione e funzionamento del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, così come integrati – in ottemperanza alla direttiva ministeriale - con deliberazione del CIV n.25 del 19 dicembre 2000;

PRESO ATTO che gli Organi di gestione non hanno assunto le iniziative di propria competenza, indispensabili, nella loro complementarietà, con le iniziative del CIV, a ridisegnare il quadro generale dei rapporti con i Comitati territoriali dell’Istituto coerentemente con la direttiva ministeriale;

VISTA la relazione del Presidente del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, di cui al documento n. 39/INT. SOST. CIV, avente ad oggetto: *“Compiti e funzioni dei Comitati periferici, dalla legge 88/89 alla direttiva del Ministro del Lavoro del 13 dicembre 2000. Assegnazione di compiti, conferimento di deleghe, linee di indirizzo e direttiva ”*;

CONDIVISE, in particolare, le considerazioni e le proposte di cui ai punti F (Considerazioni conclusive e proposte), F.1 (Compiti da assegnare), F.2 (Le deleghe), F.3 (Linee d’Indirizzo per i Comitati territoriali) e F.4 (Linee d’indirizzo per gli Organi di gestione) della predetta relazione ;

RAVVISATA, conclusivamente, la necessità di adeguare – anche per la carenza di idonee iniziative di carattere gestionale - il ruolo ed i rapporti dei Comitati regionali e provinciali dell’INPS con gli Organi dell’Istituto ed, in particolare, con il CIV, ai criteri ed alla disciplina della direttiva del Ministro del Lavoro in data 13 dicembre 2000,

DELIBERA

A. di **approvare** il documento n. 39/INT. SOST. CIV, avente ad oggetto *“ Compiti e funzioni dei Comitati periferici, dalla legge 88/89 alla direttiva del Ministro del Lavoro*

del 13 dicembre 2000. Assegnazione di compiti, conferimento di deleghe, linee di indirizzo e direttiva”, che costituisce parte integrante della presente deliberazione;

- B. di **condividere** le considerazioni svolte e le proposte formulate ai punti F, F.1 (I compiti da assegnare), F.2 (Le deleghe), F.3 (Linee d’indirizzo per i Comitati territoriali) e F.4 (Linee d’indirizzo per gli Organi di gestione) del predetto documento, sottolineando, in particolare, come il CIV ritenga fondamentale affermare preliminarmente che la funzione di coordinamento delle attività dei Comitati provinciali, affidata ai Comitati regionali dall’art. 43, lettera a) della legge 88/89, debba essere ribadita ed ulteriormente sottolineata in occasione del conferimento di nuovi compiti e di specifiche deleghe ai Comitati periferici dell’Istituto e, pertanto,
- C. di **assegnare** ai Comitati regionali e provinciali dell’INPS – in base alla direttiva del Ministro del Lavoro in data 13 dicembre 2000 ed in base al 2° comma dell’art. 21 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento, così come integrato con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000 – i seguenti compiti, in aggiunta a quelli già esistenti e derivanti da disposizioni di legge, regolamentari e da delibere degli Organi centrali dell’istituto:
1. contribuire all’esercizio delle funzioni di indirizzo generale del CIV, così come previste dall’art. 17, comma 23 della legge 127/97 (elaborazione delle linee di indirizzo, determinazione degli obiettivi strategici e pluriennali, approvazione dei piani pluriennali e dei criteri generali dei piani d’investimento e disinvestimento), facendo tempestivamente conoscere al CIV orientamenti, proposte ed eventuali priorità suggerite sulla base di specifiche esperienze territoriali;
 2. verificare, nell’ambito della delegata attività di vigilanza, il conseguimento degli obiettivi pianificati, anche in termini di costi di gestione, ai rispettivi livelli di competenza territoriale, con particolare riguardo agli aspetti relativi a:
 - qualità dei servizi resi ai cittadini;
 - tempi di definizione delle prestazioni;
 - emersione del lavoro nero, economia sommersa, evasione ed elusione contributiva;
 3. formulare proposte sull’articolazione territoriale dei servizi nei rispettivi ambiti di competenza territoriale;
 4. formulare e far tempestivamente conoscere ai Direttori regionali ed ai Direttori provinciali, pur nella rigorosa distinzione dei rispettivi ruoli, proposte per i Piani ordinari di attività a livello regionale e provinciale. In tale contesto, le proposte terranno anche conto dei costi d’amministrazione, così come rilevabili attraverso il sistema di contabilità industriale.

Ai soli Comitati regionali, i seguenti ulteriori compiti da svolgersi sentiti i Comitati provinciali:

- a) formulare e far tempestivamente conoscere al Direttore regionale proposte per l’elaborazione dei Piani regionali di sviluppo, svolgendo un’adeguata vigilanza sui loro risultati e rendendone tempestivamente informato il Consiglio d’Indirizzo e Vigilanza;

b) convocare annualmente, d'intesa con la Direzione regionale e sempre nel rigoroso rispetto dei diversi ruoli, una Conferenza dei Servizi aperta alle realtà sociali, economiche ed istituzionali presenti nel territorio, al fine di verificare il livello di qualità dei servizi percepito dall'utenza.

D. di **formulare** ed **approvare** per i Comitati regionali e provinciali le seguenti linee di indirizzo, allo scopo di favorire il migliore esercizio di tali compiti e di meglio caratterizzare il nuovo e più impegnativo ruolo che gli stessi dovranno svolgere nei territori di rispettiva competenza:

- proporsi - avendo acquisito tramite le banche dati statistiche dell'Istituto tutti gli indispensabili elementi di conoscenza in materia di mercato del lavoro, andamento della produzione, ecc., - come supporti ed interlocutori delle Parti sociali operanti sul territorio ai fini della definizione dei Patti territoriali;
- proporsi - attraverso la conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e dell'occupazione - come supporti agli Enti istituzionalmente preposti, per la progettazione di percorsi formativi idonei a facilitare il reinserimento dei lavoratori temporaneamente usciti dal mondo del lavoro;
- proporsi - non appena sarà realizzata la banca dati sull'I.S.E.E. ed attraverso la conoscenza dei relativi dati - come supporti agli Enti locali ed alle altre Istituzioni territoriali;
- programmare annualmente e con adeguate motivazioni, per le successive valutazioni del CIV, manifestazioni, convegni, congressi, seminari, ecc. per l'approfondimento ed il dibattito di tematiche istituzionali, sia a carattere nazionale che a carattere locale, anche per concretamente e visibilmente realizzare la proiezione istituzionale verso la realtà socio-economica esterna;
- perseguire, nello svolgimento di tutti i compiti e le funzioni, escluse le competenze in materia di contenzioso, l'obiettivo delle sinergie, non solo con gli altri Enti pubblici previdenziali, ma da estendere anche ad altre Pubbliche Amministrazioni territoriali che si rendano a tale scopo disponibili;

E. di **delegare** ai Comitati regionali e provinciali dell'INPS, in base alla direttiva ministeriale del 13 dicembre 2000 e dal 2° comma dell'art. 21 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del CIV, così come integrato con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000:

- la propria funzione di indirizzo, limitatamente ai contributi che i Comitati territoriali vorranno dare all'esercizio delle funzioni d'indirizzo generale del CIV, così come previste dall'art. 17, comma 23 della legge 127/97 (elaborazione delle linee d'indirizzo, determinazione degli obiettivi strategici e pluriennali, approvazione dei piani pluriennali e dei criteri generali dei piani d'investimento e disinvestimento), facendo tempestivamente conoscere al CIV orientamenti, proposte ed eventuali priorità suggerite sulla base di specifiche esperienze territoriali;

- la propria funzione di vigilanza che dovrà essere svolta, sempre nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, nell'espletamento dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa, dalle delibere degli Organi centrali dell'Istituto e dal CIV, con particolare riguardo al Piano triennale dell'Istituto per gli anni 2001 – 2003, attualmente in attesa di approvazione.

Tali deleghe sono finalizzate all'obiettivo esclusivo di rendere più agevole e proficuo l'esercizio delle generali funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza da parte del CIV, attraverso una conoscenza più tempestiva e puntuale delle esigenze territoriali.

Nell'esercizio di tali funzioni delegate, pertanto, i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto dovranno rapportarsi esclusivamente con il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza e dovranno attenersi rigorosamente al principio della distinzione dei ruoli di indirizzo politico e vigilanza e gestionale.

I Comitati regionali, in tale occasione, avranno cura di svolgere con particolare efficacia la loro funzione di coordinamento e coinvolgimento dei Comitati provinciali, anche allo scopo di rendere più agevole per il CIV la gestione del flusso di informazioni che potrà conseguire all'esercizio delle funzioni delegate.

- F. di **formulare** ed **approvare** per i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto – in carenza delle iniziative richieste agli Organi di gestione dalla direttiva ministeriale e da ultimo sollecitate con lettera del Collegio dei Sindaci in data 25 gennaio 2001 – la seguente direttiva di carattere generale, ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge 127/97. Tale direttiva consta di ulteriori linee d'indirizzo precipuamente finalizzate a puntualizzare il loro ruolo, le loro funzioni, i loro rapporti con gli Organi centrali, anche alla luce dei nuovi compiti assegnati dal CIV e delle deleghe loro conferite, al di là delle regole di organizzazione interna e funzionamento, in quanto già dettate dalla normativa primaria e dal vigente Regolamento per le riunioni degli Organi collegiali dell'INPS:
1. I compiti e le funzioni dei Comitati regionali e provinciali sono quelli di cui alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e delle delibere degli Organi centrali dell'Istituto.
 2. A tali compiti si aggiungono i compiti assegnati dal CIV ai Comitati regionali e provinciali con la presente deliberazione n. 9 del 19 aprile 2001, che trovano fondamento nelle disposizioni contenute nella direttiva del Ministro del Lavoro in data 13 dicembre 2000 e nell'art. 21 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del CIV, così come integrato con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000.
 3. I Comitati regionali e provinciali costituiscono un'articolazione territoriale della presenza delle Parti sociali nell'Istituto e svolgono sul territorio le funzioni di indirizzo e vigilanza, così come loro delegate dal CIV con la presente deliberazione n. 9 del 19 aprile 2001.
 4. Nello svolgimento dei compiti assegnati e nell'esercizio delle funzioni delegate dal CIV, i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto dovranno rapportarsi esclusivamente con il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza.
I compiti assegnati e le deleghe conferite sono, infatti, esclusivamente finalizzati all'obiettivo di rendere più agevole e proficuo l'esercizio delle generali funzioni di

programmazione, indirizzo e vigilanza da parte del CIV, attraverso una conoscenza più tempestiva e puntuale delle esigenze territoriali.

Nell'esercizio di tali compiti e delle funzioni delegate, i Comitati regionali e provinciali dovranno rigorosamente attenersi al principio della distinzione dei ruoli di indirizzo politico e vigilanza e gestionale.

I Comitati regionali, in tale occasione, avranno cura di svolgere con particolare efficacia la loro funzione di coordinamento e coinvolgimento dei Comitati provinciali, anche allo scopo di rendere più agevole per il CIV la gestione del flusso di informazioni che potrà conseguire all'esercizio delle funzioni delegate.

5. In relazione all'assetto degli Organi centrali dell'INPS, i Comitati regionali e provinciali trovano il loro punto di riferimento nel Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza al quale, in base alla direttiva del Ministro del Lavoro, compete il governo generale dei rapporti con i Comitati territoriali dell'INPS.
6. Il Consiglio d'Amministrazione costituisce riferimento dei Comitati regionali e provinciali per tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa di gestione che investe le Strutture periferiche, con particolare riguardo sia alle attività di supporto al Comitato che all'affidamento di particolari compiti esclusivamente afferenti alle attività di gestione.
7. I Comitati regionali e provinciali svolgono la funzione di risoluzione del contenzioso in piena autonomia, in quanto espressione di una imparziale funzione di garanzia come tale non soggetta ad alcuna interferenza, neppure a quella di un'azione di programmazione, di indirizzo e/o di vigilanza.
Tale compito non può, peraltro, confondersi con la più generale attività di autoimpugnativa delle strutture tecnico-burocratiche dell'Istituto, rispondente al principio di autotutela dell'amministrazione per gli atti viziati da illegittimità, rientrante nella più generale attività di gestione.
8. I Comitati regionali e provinciali, nell'esercizio della funzione di vigilanza loro delegata dal CIV, in occasione dell'analisi dei reports sull'andamento produttivo forniti dalle Direzioni regionali e provinciali, trasmettono al Consiglio d'indirizzo e Vigilanza apposite relazioni contenenti valutazioni, considerazioni e proposte sulla materia.
9. I Comitati regionali e provinciali possono chiedere al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza di essere ascoltati in merito a tematiche di particolare rilevanza che rivestano un significativo interesse per la realtà territoriale di cui il Comitato medesimo è espressione.
10. Il Comitato regionale, annualmente e d'intesa con i Comitati provinciali, sulla base delle risultanze di appositi incontri con le Parti sociali, elabora un documento contenente proposte di miglioramento del servizio.
Tale documento dovrà essere trasmesso al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza ed alla Direzione regionale.
11. Nell'esercizio della propria funzione di coordinamento dell'attività dei Comitati provinciali, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato regionale potranno periodicamente convocare la Conferenza dei Presidenti e Vice Presidenti dei

Comitati provinciali, che costituisce la sede e l'occasione di confronto sulle tematiche più significative delle diverse realtà territoriali della regione.

Le risultanze di tale Conferenza dovranno essere rese note al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza ed alla Direzione regionale.

12. Il Presidente del Comitato regionale che, unitamente al Vice Presidente del Comitato stesso ed al Direttore regionale, rappresenta l'Istituto negli Osservatori regionali sul lavoro nero, avrà cura di instaurare un collegamento efficace e funzionale con la Direzione regionale, in un quadro di competenze e ruoli distinti ma tra loro dialoganti.

L'attività dell'Osservatorio, così come previsto dalla circolare n.85 del 26 aprile 2000, dovrà essere d'ausilio per lo svolgimento di un compito istituzionale dell'Ente, contribuendo alla realizzazione non solo di un'azione di vigilanza maggiormente mirata, ma anche di una serie di attività sul territorio volte a prevenire forme d'evasione ed elusione contributiva ed a facilitare percorsi di emersione.

13. I Comitati regionali e provinciali intratterranno tutti i rapporti con il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza tramite la Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV, prevista dall'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell'INPS.

G. di **ritenere** conclusivamente indispensabile, allo scopo di supportare le innovazioni contenute nella direttiva ministeriale e le iniziative di ottemperanza alla stessa già adottate dal CIV con le integrazioni del proprio Regolamento di Organizzazione e Funzionamento, nonché con la presente deliberazione, formulare – con separata delibera – ulteriori linee d'indirizzo finalizzate ad attivare le iniziative di carattere gestionale richieste dalla direttiva ministeriale, nonché altre iniziative gestionali necessarie per supportare e rendere agibili le innovazioni deliberate con il presente atto.

Visto:
IL SEGRETARIO
(U. Fumarola)

Visto:
IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE N. 9 DEL 19 APRILE 2001

DOC. N. 39/INT. SOST. CIV

AL CONSIGLIO DI INDIRIZZO E VIGILANZA

**OGGETTO: Compiti e funzioni dei Comitati periferici, dalla legge 88/89 alla direttiva del Ministro del Lavoro del 13 dicembre 2000.
Assegnazione di compiti, conferimento di deleghe, linee di indirizzo e direttiva.**

A. PREMESSA

L'ultimo decennio è stato caratterizzato da una serie di interventi normativi di riforma della previdenza sociale e di riorganizzazione degli Enti pubblici ad essa preposti.

Il decreto legislativo n. 479 del 30 giugno 1994 ha introdotto il sistema "duale" che attribuisce alle Parti sociali presenti nel Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza un ruolo di indirizzo politico e di vigilanza ed al Consiglio di Amministrazione un ruolo di pianificazione ed adozione degli interventi gestionali.

La riforma del 1994, per quanto attiene a tutta una serie di problematiche che sono emerse nella prima fase di attuazione, ha richiesto una serie di interventi normativi finalizzati a meglio definire la materia (L. 402/96, L. 127/97, DPR 366/97), che tuttavia non hanno affrontato le problematiche inerenti il ruolo, le funzioni e la composizione dei Comitati territoriali dell'INPS, materia per la quale era previsto un rinvio ad una norma delegata.

Il mancato esercizio della delega ha determinato, nella sostanza, un vuoto normativo per quanto concerne il riassetto dei Comitati territoriali dell'Istituto, che continuano ad operare secondo una normativa che riflette un sistema e degli assetti che il legislatore ha dimostrato di voler profondamente cambiare con il decreto legislativo 479/94.

In questo ambito va collocata la recente iniziativa del CIV, approvata al convegno di Firenze dello scorso mese di novembre, che ha colto, in occasione del rinnovo delle nomine dei Componenti di taluni Comitati, l'esigenza di riproporre la problematica, ravvisando l'opportunità di un confronto diretto con le parti interessate per la ridefinizione dei ruoli alla luce della attuale ed in parte contraddittoria situazione normativa.

Il significativo intervento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, con la lettera del 13 dicembre 2000, ha fornito una direttiva che consente di risolvere molte delle incongruenze dei dettati normativi che attualmente regolano la materia, definitivamente delineando e chiarendo taluni fondamentali ambiti di riferimento, in attesa che il processo trovi il proprio naturale completamento attraverso una coerente definizione della riforma normativa.

B. RIFERIMENTI NORMATIVI

-legge n.88/89 sul riordino dell'INPS e dell'INAIL, artt.2 e 43: individua i Comitati Regionali e Provinciali quali organi dell'Istituto, ne definisce compiti e funzioni, stabilisce la composizione e il rapporto funzionale con il CdA nella composizione allora prevista per quanto attiene alle relazioni periodiche sulle attività e sugli obiettivi da perseguire in ambito regionale nonché sulla possibilità di svolgere compiti delegati dal CdA;

-decreto legislativo n.479/94 e successive modifiche sul riordino dell'assetto degli Enti previdenziali secondo il principio di separazione tra funzioni di indirizzo e vigilanza e funzioni amministrativo-gestionali: individua i Comitati periferici come organi territoriali e prevede, all'art.7 comma 5, che le disposizioni della legge 88/89 abbiano carattere residuale ed integrativo di tutto quanto non espressamente previsto nel decreto stesso; prevede altresì, all'art.8 comma 2, la sopravvivenza delle disposizioni vigenti e, al comma 4, l'eliminazione di duplicazioni organizzative e funzionali da attuarsi, ai sensi della legge 29 luglio 96, n. 402, con DPR;

-DPR del 10 marzo 1999: approvato dal Consiglio dei Ministri con parere favorevole del Consiglio di Stato, non ha ricevuto la registrazione della Corte dei Conti per mancanza di conformità alla legge e pertanto non è mai entrato in vigore;

-legge n.144/99, art.57: prevede apposita delega parlamentare al Governo per il riordino degli Enti pubblici di previdenza e assistenza e, al punto "I", stabilisce che il decentramento territoriale degli Enti debba essere in sintonia con il principio di distinzione e separazione tra le funzioni di indirizzo e vigilanza da una parte e quelle amministrativo-gestionali dall'altra, come prescritto dall'art.27 bis del decreto legislativo n.29/93;

- la delega non è stata esercitata.

C. LA DIRETTIVA DEL MINISTRO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

L'intervento del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale, che ha chiarito con una propria lettera inviata all'Istituto le linee guida di interpretazione e di armonizzazione tra le norme precedenti e quelle successive alla riforma, ha riaffermato la fondamentale funzione di indirizzo politico e di vigilanza del CIV, quale organo caratterizzante del "sistema duale", nel quale *"è rifluita la rappresentanza delle Parti sociali in precedenza assicurata – nel regime previsto dalla legge 88/89 – all'interno del Consiglio di Amministrazione"*.

La direttiva in parola:

- alla luce dell'assetto degli organi di vertice voluto dalla riforma **ritiene** che vada attualizzata l'interpretazione delle norme vigenti, anche in considerazione del fatto che i contenuti dell'art.43 della legge n.88/89 non hanno ricevuto la dovuta contestualizzazione;
- **chiarisce** che anche per il solo diverso divenire temporale delle norme che regolano la materia, non è ipotizzabile un'interpretazione letterale delle stesse ma occorre contestualizzarle e pertanto, per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni dei Comitati territoriali, gli stessi

troveranno il loro generale riferimento nel CIV e, per eventuali aspetti riconducibili a questioni amministrativo-gestionali, nel CdA;

- **ritiene** cessato, pertanto, il riferimento al Consiglio di Amministrazione da parte dei Comitati territoriali per riconoscere al CIV, nell'ambito delle sue attribuzioni, la facoltà di assegnare ai Comitati periferici lo svolgimento di particolari compiti;
- **limita** il riferimento al Consiglio d'Amministrazione per tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa di gestione che investe le Strutture periferiche, con particolare riguardo sia alle attività di supporto ai Comitati territoriali dell'Istituto che all'affidamento di particolari compiti esclusivamente afferenti alle attività di gestione;
- per l'evidente connessione logica legata alla composizione ed alla rappresentatività, **attribuisce** al CIV il governo generale dei rapporti con i Comitati territoriali, nonché l'affidamento di compiti utili allo svolgimento delle funzioni di cui all'art.43 lett. b e lett. c;
- per ciò che riguarda la funzione "giustiziale" attribuita dall'art.43 ai Comitati periferici, dovendosi questa svolgere nel rispetto basilare dei parametri normativi, **afferma** che deve essere vista come funzione autonoma di garanzia delle aspettative e dei diritti degli interessati, come tale non soggetta ad alcuna interferenza né di carattere gestionale, né di programmazione, indirizzo e/o vigilanza e quindi non riferibile all'uno o all'altro Organo centrale; in sostanza una funzione TERZA nel sistema duale stabilito dalle norme vigenti;
- **sottolinea** come le considerazioni svolte dal Ministero, da intendersi come "direttiva", devono trovare concreta attuazione negli atti generali di amministrazione che disciplinano le attività ed il funzionamento dell'INPS, con particolare riguardo ai regolamenti di organizzazione e funzionamento;
- **chiede** agli Organi di indirizzo e di gestione di attivare, con urgenza, ogni iniziativa volta a conformare gli atti regolamentari ed i provvedimenti amministrativi che regolano il complesso della materia, ivi compresa la suddivisione e gestione dei relativi capitoli di bilancio, nel rispetto delle reciproche competenze.

D. COMPOSIZIONE, COMPITI E FUNZIONI DEI COMITATI TERRITORIALI

La composizione dei Comitati periferici continua ad essere quella prevista dalla legge 88/89.

I compiti e le funzioni dei Comitati, alla luce della normativa vigente e delle deliberazioni nel tempo emanate dagli Organi centrali dell'Istituto, sono:

Comitati regionali

Ai sensi dell'art. 43 della legge 88/89:

1. coordinare l'attività dei Comitati provinciali costituiti nell'ambito della circoscrizione regionale;
2. mantenere il collegamento con l'Ente Regione ai fini del coordinamento e della reciproca informazione in ordine all'attività e agli orientamenti nei settori della previdenza e dell'assistenza sociale;
3. mantenere contatti periodici con le Organizzazioni sindacali dei lavoratori, dei datori di lavoro, con gli Enti di patronato e con gli altri Organismi similari al fine di fornire informazioni

sull'attività dell'Istituto nell'ambito regionale e di raccogliere le indicazioni e le proposte dei predetti Organismi;

4. presentare periodicamente al Consiglio d'Amministrazione una relazione in ordine all'attività svolta e agli obiettivi da perseguire nell'ambito della circoscrizione regionale **(da ridefinire alla luce della direttiva del Ministro Salvi in data 13 dicembre 2000)**;
5. decidere, in via definitiva, i ricorsi relativi alla sussistenza del rapporto di lavoro esclusi quelli relativi ai fondi speciali di previdenza;
6. svolgere i compiti assegnati dal Consiglio di Amministrazione dell'Istituto **(da ridefinire alla luce della direttiva del Ministro Salvi in data 13 dicembre 2000)**;

Ai sensi delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali dell'Istituto:

7. verificare, nell'ambito della propria competenza, il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di attività svolta che di costi di gestione (Del. CdA 103 del 10.6.1983);
8. valutare l'efficacia dei piani territoriali per la formazione dei budget e la verifica dei risultati sull'attività di vigilanza (Circ. 238 del 24.11.1997);
9. esprimere parere circa l'acquisto e/o la locazione di immobili per le esigenze degli uffici dell'Istituto nonché sulla coerenza delle soluzioni medesime rispetto ai piani ed alle prospettive di decentramento (Del. C.E. del 31.1.1991 - Circ. 55 del 28.2.1991 - Circ. 284 del 20.11.1995);

Comitati provinciali

Ai sensi della normativa vigente:

1. decidere in via definitiva i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Istituto di cui al comma 1 dell'art. 46 della legge 88/89. I suddetti ricorsi sono decisi da apposite commissioni costituite in seno al Comitato stesso o da tutto il Comitato in base a quanto disposto dall'art.46, commi.2, 3 e 4 della legge 88/89;
2. svolgere, nell'ambito della provincia, tutti i compiti consultivi, propositivi, di studio e di ricerca previsti dall'art. 36 del DPR 639/1970;
3. attuare, ai sensi del punto 12 dell'art. 36 del DPR 639/1970, ogni altro compito che sia ad esso affidato dal Consiglio d'Amministrazione dell'Istituto **(da ridefinire alla luce della direttiva del Ministro Salvi del 13 dicembre 2000)**;
4. decidere i ricorsi avverso i provvedimenti di concessione o di diniego dei trattamenti economici a favore degli invalidi civili ai sensi dell'art. 130 del decreto legislativo 31.3.1998, n.112 e delle circolari n. 192 del 20.8.1998 e n. 223 del 23.10.1998.

Ai sensi delle deliberazioni assunte dagli Organi centrali dell'Istituto:

5. verificare, nell'ambito della propria competenza, il raggiungimento degli obiettivi sia in termini di attività svolta che di costi di gestione (Del. CdA 103 del 10.6.1983);
6. valutare l'efficacia dei piani territoriali per la formazione dei budget e la verifica dei risultati sull'attività di vigilanza (Circ. 238 del 24.11.1997);
7. esprimere parere in materia di acquisto e/o locazione di immobili per le esigenze degli uffici dell'Istituto, nonché sulla coerenza delle soluzioni rispetto ai piani ed alle prospettive di decentramento (Del. C.E. del 31.1.1991 - Circ.55 del 28.2.1991 - Circ. 284 del 20.11.1995);
8. formulare proposte in materia di zonizzazione e di articolazione strutturale del territorio, nel quadro del decentramento territoriale (Del. CdA n. 216 del 10.10.1980);

9. decidere sulle domande di differimento degli adempimenti contributivi per ferie collettive (Del. CdA n. 177 del 20.7.1979);
10. esprimere parere in ordine all'ordinanza d'ingiunzione o archiviazione del Direttore della Sede in materia di reati di previdenza ed assistenza obbligatoria puniti con la sola ammenda (Del. CdA n. 83 del 23.4.1982).

E. CONSIDERAZIONI

In relazione a quanto fin qui esposto, risulta evidente che le attribuzioni dei Comitati territoriali dell'Istituto non sono state interessate da interventi di novazione normativa e risultano tuttora quelle previste dalla normativa vigente e da una serie di delibere degli Organi centrali dell'Istituto.

Tali attribuzioni, dettagliatamente esposte in precedenza, già configurano un ruolo di grande rilievo dei Comitati stessi nell'esercizio di funzioni particolarmente delicate, quali sono quelle di proposta, di verifica, consultive e giustiziali.

Per un migliore e sempre più efficace esercizio di tali funzioni, è necessaria una puntuale conoscenza delle esigenze del territorio e delle realtà socio-economiche, nonché una conoscenza approfondita dell'andamento del processo produttivo e degli elementi che scaturiscono dalla conoscenza delle banche dati dell'Istituto, con particolare riguardo ai flussi delle entrate, delle uscite (prestazioni), in materia di lavoro, di occupazione e di sommerso.

Risulta, pertanto, chiaro che per svolgere al meglio le suddette funzioni, gli strumenti da utilizzare sono da ravvisarsi, prioritariamente, nella conoscenza e nella possibilità di utilizzare le banche dati dell'Istituto; risulteranno pertanto indispensabili dotazioni hardware e software di cui dovranno essere dotati tutti i Comitati, per la cui utilizzazione - nel rispetto delle vigenti disposizioni interne - necessiterà un aggiornamento formativo periodico.

In tale ottica, anche i processi di comunicazione dovranno parallelamente migliorare:

- all'interno dell'Istituto per rendere agevole e proficuo, nel rispetto rigoroso dei ruoli, il dialogo con la dirigenza;
- all'esterno, per consentire un efficace e periodico rapporto con il contesto socio-economico territoriale, attraverso Conferenze-Stampa e Convegni.

Emerge, pertanto, un ruolo di sempre maggiore visibilità di questi Organismi territoriali che si configurano quali indispensabili terminali di raccordo con l'INPS delle reali esigenze dei cittadini, delle aziende e delle altre componenti periferiche della Pubblica Amministrazione; un ruolo, quest'ultimo, che dovrà ulteriormente qualificarsi ed accrescersi in virtù delle deleghe che il CIV intenderà conferire e dei compiti e/o funzioni che il CIV intenderà loro assegnare sulla scorta della direttiva del Ministro Salvi e delle conseguenti integrazioni apportate dal CIV all'art. 21 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento.

Il puntuale, completo e responsabile esercizio di tali compiti da parte dei Comitati periferici - oltre a determinare una ottimizzazione dei rapporti esistenti a livello locale nell'ambito del principio del riconoscimento delle rispettive funzioni e responsabilità, politiche per i Comitati e gestionali per la Dirigenza - garantirà al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza una rete attiva e capillarmente diffusa sul territorio che agevererà il CIV nell'esercizio più efficace delle proprie

fondamentali funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza, anche in un'ottica di sintesi delle esigenze espresse dalle Parti sociali sul territorio.

F. CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE E PROPOSTE

A seguito della direttiva Salvi del dicembre 2000 e considerate le sollecitazioni rivolte dal Ministro agli Organi di indirizzo e di gestione dell'Istituto ad attivare con urgenza tutte le iniziative tese a conformare gli atti regolamentari ed i provvedimenti amministrativi che regolano il complesso della materia, nel rispetto delle reciproche competenze, il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000, ha tempestivamente provveduto ad integrare il proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento, in coerenza con le più significative indicazioni fornite con la predetta direttiva.

Tali modifiche, com'è noto, hanno riguardato l'art. 21 con l'inserimento dei seguenti tre commi:

“Al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, considerata la composizione e la rappresentatività dei Comitati regionali e provinciali, compete il governo dei rapporti con i suddetti Organismi, coerentemente con la sfera delle proprie attribuzioni.

In relazione a ciò, il Consiglio di Indirizzo e Vigilanza ha altresì facoltà di assegnare ai Comitati periferici lo svolgimento di particolari compiti nell'ambito delle attribuzioni per gli stessi già previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, nonché di delegare ai suddetti Comitati, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali, specifici compiti di indirizzo e/o vigilanza da svolgersi a livello territoriale.

I Comitati periferici dovranno periodicamente – e comunque almeno una volta l'anno – trasmettere al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza relazioni in merito alle attività svolte”.

Un'ulteriore integrazione ha riguardato l'art. 34 dove, in tema di risorse, è stato previsto che rimangono comprese nelle previsioni di spesa generali dell'Istituto “.....le risorse necessarie per un accrescimento delle conoscenze da parte dei Componenti del Consiglio di Indirizzo e Vigilanza e dei Comitati periferici, finalizzato al più efficace svolgimento dei ruoli ad essi assegnati dalla vigente normativa”.

Nell'ambito di questo processo di approfondimento culturale e di riflessione sui compiti e sulle funzioni dei Comitati periferici - che ha trovato le sue tappe significative nel Convegno di Firenze (novembre 2000), nella direttiva del Ministro del Lavoro On. Salvi del 13 dicembre 2000, nelle integrazioni tempestivamente apportate dal CIV al proprio Regolamento con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000, nell'incontro tenutosi a Roma con i Presidenti ed i Vice Presidenti dei Comitati regionali e dei Comitati provinciali dei capoluoghi di regione (febbraio 2001) - si presenta ora la necessità di dare concreti contenuti alle tematiche delle deleghe e dei compiti da assegnare ai Comitati periferici, coerentemente con le risultanze del processo sopra ricordato.

Sull'argomento, si ritiene particolarmente significativa la lettera del Collegio dei Sindaci in data 25 gennaio 2001, diretta ai Presidenti ed ai Componenti del Consiglio d'Amministrazione e del CIV, nonché al Direttore Generale, con la quale, nell'ottica di “*assecondare, sia pure ad adjuvandum, le finalità che con la ministeriale preanzi richiamata si intendono chiaramente perseguire.....*” viene sostanzialmente rivolto a tutti gli Organi dell'Istituto un invito a riconsiderare

gli assetti organizzativi e funzionali esistenti per le parti direttamente e/o indirettamente interessate alle evoluzioni innovative portate dalla già citata direttiva del Ministro.

F.1 I COMPITI DA ASSEGNARE

Il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza ritiene fondamentale affermare preliminarmente che la funzione di coordinamento delle attività dei Comitati provinciali, affidata ai Comitati regionali dall'art. 43, lettera a) della legge 88/89, deve essere ribadita ed ulteriormente sottolineata nel momento in cui ci si appresta a conferire nuovi compiti e specifiche deleghe ai Comitati periferici dell'Istituto.

In buona sostanza, il CIV ritiene che nell'attuare la funzione di “*governo generale dei rapporti con i Comitati territoriali*”, i Comitati regionali, per la loro funzione di coordinamento e coinvolgimento dei Comitati provinciali, andranno a costituire un prioritario, quantunque non esclusivo, punto di riferimento nei rapporti che il CIV intende intrattenere con le realtà territoriali.

Ciò premesso, sulla scorta della direttiva del Ministro Salvi in data 13 dicembre 2000 ed in base al 2° comma dell'art. 21 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento, così come integrato con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000, si ritiene che, in aggiunta ai compiti già delineati e derivanti da disposizioni di legge e da delibere degli Organi centrali dell'Istituto, ai Comitati regionali e provinciali dell'Istituto possano essere assegnati i seguenti ulteriori compiti, il cui svolgimento, nell'ambito delle deleghe conferite dal CIV, contribuirà ad ottimizzare l'esercizio delle funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza da parte del CIV:

1. contribuire all'esercizio delle funzioni di indirizzo generale del CIV, così come previste dall'art. 17, comma 23 della legge 127/97 (elaborazione delle linee di indirizzo, determinazione degli obiettivi strategici e pluriennali, approvazione dei piani pluriennali e dei criteri generali dei piani d'investimento e disinvestimento), facendo tempestivamente conoscere al CIV orientamenti, proposte ed eventuali priorità suggerite sulla base di specifiche esperienze territoriali;
2. verificare, nell'ambito della delegata funzione di vigilanza, il conseguimento degli obiettivi pianificati, anche in termini di costi di gestione, ai rispettivi livelli di competenza territoriale, con particolare riguardo agli aspetti relativi a:
 - qualità dei servizi resi ai cittadini;
 - tempi di definizione delle prestazioni;
 - emersione del lavoro nero, economia sommersa, evasione ed elusione contributiva;
3. formulare proposte sull'articolazione territoriale dei servizi nei rispettivi ambiti di competenza territoriale;
4. formulare e far tempestivamente conoscere ai Direttori regionali ed ai Direttori provinciali, pur nella rigorosa distinzione dei rispettivi ruoli, proposte per i Piani ordinari di attività a livello regionale e provinciale. In tale contesto, le proposte terranno anche conto dei costi d'amministrazione, così come rilevabili attraverso il sistema di contabilità industriale;

Per i soli Comitati regionali, i seguenti ulteriori compiti da esercitarsi sentiti i Comitati provinciali:

- a) formulare e far tempestivamente conoscere al Direttore regionale proposte per l'elaborazione dei Piani regionali di sviluppo, svolgendo un'adeguata vigilanza sui loro risultati e rendendone tempestivamente informato il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza;
- b) convocare annualmente, d'intesa con la Direzione regionale e sempre nel rigoroso rispetto dei diversi ruoli, una Conferenza dei Servizi aperta alle realtà sociali, economiche ed istituzionali presenti nel territorio, al fine di verificare il livello di qualità dei servizi percepito dall'utenza.

Nell'assegnare tali compiti, il cui esercizio contempla evidentemente periodiche informative al Consiglio di Indirizzo e Vigilanza, si ritiene di soddisfare esigenze prioritariamente emerse ed unanimemente condivise nel corso dei recenti e sopra citati incontri fra il CIV ed i Presidenti dei Comitati territoriali.

Con particolare riguardo alle conclusioni del Convegno di Firenze e dell'incontro del febbraio scorso, si ritiene, tuttavia, di dover dettare per i Comitati territoriali alcune linee di indirizzo che il CIV valuta particolarmente significative e caratterizzanti del nuovo e più impegnativo ruolo che è ora possibile disegnare per i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto.

Al riguardo, si ritiene che i suddetti Comitati, negli ambiti territoriali di rispettiva competenza, debbano:

- proporsi - avendo acquisito tramite le banche dati statistiche dell'Istituto tutti gli indispensabili elementi di conoscenza in materia di mercato del lavoro, andamento della produzione, ecc., - come supporti ed interlocutori delle Parti sociali operanti sul territorio ai fini della definizione dei Patti territoriali;
- proporsi - attraverso la conoscenza dell'andamento del mercato del lavoro e dei flussi occupazionali - come supporti agli Enti istituzionalmente preposti, per la progettazione di percorsi formativi idonei a facilitare il reinserimento dei lavoratori temporaneamente usciti dal mondo del lavoro;
- proporsi - non appena sarà realizzata la banca dati sull'I.S.E.E. ed attraverso la conoscenza dei relativi dati - come supporti agli Enti locali ed alle altre Istituzioni territoriali;
- programmare annualmente e con adeguate motivazioni, per le successive valutazioni del CIV, manifestazioni, convegni, congressi, seminari, ecc. per l'approfondimento ed il dibattito di tematiche istituzionali, sia a carattere nazionale che a carattere locale, anche per concretamente e visibilmente realizzare la proiezione istituzionale verso la realtà socio-economica esterna;
- perseguire, nello svolgimento di tutti i compiti e le funzioni, escluse le competenze in materia di contenzioso, l'obiettivo delle sinergie, non solo con gli altri Enti pubblici previdenziali, ma da estendere anche ad altre Pubbliche Amministrazioni territoriali che si rendano a tale scopo disponibili.

Il CIV annette particolare rilievo all'ottemperanza di questi indirizzi, nel convincimento che gli aspetti di maggior pregio e di maggiore innovazione per il ruolo dei Comitati territoriali dell'Istituto, si fondino non solo e non tanto nell'esercizio già correttamente svolto delle tradizionali funzioni previste dalla legge e dalle delibere degli Organi centrali, quanto nel modo con il quale i

suddetti Comitati sapranno svolgere i nuovi compiti ed interpretare il nuovo ruolo, soprattutto nelle numerose occasioni di proiezione sul territorio che lo stesso offre.

F.2 LE DELEGHE

Sulla scorta della direttiva del Ministro Salvi in data 13 dicembre 2000 ed in base al 2° comma dell'art. 21 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del CIV, così come integrato con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000, si ritiene opportuno e necessario che il CIV deleghi ai Comitati regionali e provinciali dell'INPS le proprie funzioni, così come previste dalla normativa vigente, da esercitarsi ai rispettivi livelli territoriali di competenza nell'espletamento dei compiti e delle funzioni loro attribuiti dalla vigente normativa e dalle delibere degli Organi centrali dell'Istituto (v. punto D), nonché assegnati dal CIV in base alla direttiva ministeriale ed all'art. 21 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento (v. punto F.1).

In particolare, si ritiene che il CIV possa delegare ai Comitati regionali e provinciali una limitata e ben definita funzione d'Indirizzo, attribuendo agli stessi, come previsto nei compiti da assegnare (v. punto 1.), la possibilità di contribuire all'esercizio delle funzioni di indirizzo generale del CIV attraverso proposte, orientamenti ed eventuali priorità suggerite sulla base di specifiche esperienze territoriali.

Una delega più ampia può prevedersi per l'esercizio della funzione di Vigilanza, che dovrà essere svolta, sempre nei rispettivi ambiti territoriali di competenza, in connessione con tutti i compiti e le funzioni loro attribuiti, ma con particolare riguardo al Piano triennale dell'Istituto per gli anni 2001 – 2003, attualmente in attesa di approvazione ed alle cui linee di indirizzo, approvate dal CIV con deliberazione n. 5 del 18 aprile 2000, i Comitati regionali e provinciali hanno efficacemente contribuito.

Tali deleghe sono finalizzate all'obiettivo esclusivo di rendere più agevole e proficuo l'esercizio delle generali funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza da parte del CIV, attraverso una conoscenza più tempestiva e puntuale delle esigenze territoriali.

Nell'esercizio di tali funzioni delegate, pertanto, i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto dovranno rapportarsi esclusivamente con il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza e dovranno attenersi rigorosamente al principio della distinzione dei ruoli di indirizzo politico e vigilanza e gestionale.

I Comitati regionali, in tale occasione, avranno cura di svolgere con particolare efficacia la loro funzione di coordinamento e coinvolgimento dei Comitati provinciali, anche allo scopo di rendere più agevole per il CIV la gestione del flusso di informazioni che potrà conseguire all'esercizio delle funzioni delegate.

Con tali deleghe, attualmente praticabili alla luce della più volte citata direttiva ministeriale, si va virtuosamente a realizzare quell'obiettivo che, per i motivi sopra ricordati, non è stato possibile conseguire a livello di normazione primaria, di trasferire anche sul livello periferico dell'Istituto i principi fondamentali dell'assetto duale, in ottemperanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo n. 29/93 e successive modificazioni ed integrazioni.

F.3 ULTERIORI LINEE DI INDIRIZZO PER I COMITATI TERRITORIALI

E' stato già ricordato (v. punti C ed F) come la direttiva ministeriale sollecitasse conclusivamente gli Organi di indirizzo e di gestione dell'Istituto, nel rispetto delle reciproche competenze, ad attivare urgentemente tutte le iniziative necessarie a conformare gli atti generali d'amministrazione che disciplinano le attività ed il funzionamento dell'Istituto, con particolare riguardo ai Regolamenti di Organizzazione e Funzionamento.

Con le integrazioni apportate nel dicembre scorso agli artt. 1, 21 e 34 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento e con le proposte contenute nel presente documento, il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza, per quanto di propria competenza, ritiene di aver gradualmente assunto iniziative coerenti con le disposizioni contenute nella direttiva ministeriale, in tal senso rispondendo anche alla sollecitazione contenuta nella già citata lettera del Collegio dei Sindaci del 21 gennaio 2001.

Sull'argomento, tuttavia, gli Organi di gestione non hanno finora assunto le iniziative di propria competenza, indispensabili, nella loro complementarità, a ridisegnare il quadro generale dei rapporti con i Comitati territoriali dell'Istituto coerentemente con la direttiva ministeriale.

Nel prendere atto di tale carenza, si ritiene che l'argomento debba essere oggetto di una specifica delibera di indirizzo che è stata predisposta per le valutazioni di codesto Consiglio, unitamente ad altra delibera con la quale si assegnano i compiti e si conferiscono le deleghe ai Comitati regionali e provinciali.

E' da ritenere, tuttavia, che la complessità della situazione, certamente aggravata dalla carenza delle iniziative spettanti agli Organi di gestione, evidenzia la necessità di dettare ulteriori linee di indirizzo per i Comitati regionali e provinciali. Tali linee d'indirizzo che, ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge 127/97, possono concretarsi in una direttiva di carattere generale, sono precipuamente finalizzate a puntualizzare il loro ruolo, le loro funzioni, i loro rapporti con gli Organi centrali, anche alla luce dei nuovi compiti assegnati dal CIV e delle deleghe loro conferite, al di là delle regole di organizzazione interna e funzionamento, in quanto già dettate dalla normativa primaria e dal Regolamento per le riunioni degli Organi collegiali dell'INPS.

Al riguardo, si sottopongono alla valutazione del CIV le seguenti linee d'indirizzo da tradursi in una direttiva di carattere generale:

14. I compiti e le funzioni dei Comitati regionali e provinciali sono quelli di cui alle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e delle delibere degli Organi centrali dell'Istituto, così come dettagliatamente ricordati al punto D della presente relazione.
15. A tali compiti si aggiungono i compiti assegnati dal CIV ai Comitati regionali e provinciali con deliberazione n. _____ del _____, che trovano fondamento nelle disposizioni contenute nella direttiva del Ministro del Lavoro in data 13 dicembre 2000 e nell'art. 21 del Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento del CIV, così come integrato con deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000.
16. I Comitati regionali e provinciali costituiscono un'articolazione territoriale della presenza delle Parti sociali nell'Istituto e svolgono sul territorio le funzioni di indirizzo e vigilanza, così come loro delegate dal CIV con deliberazione n. _____ del _____.

17. Nello svolgimento dei compiti assegnati e nell'esercizio delle funzioni delegate dal CIV, i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto dovranno rapportarsi tempestivamente ed esclusivamente con il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza.

I compiti assegnati e le deleghe conferite sono, infatti, esclusivamente finalizzati all'obiettivo di rendere più agevole e proficuo l'esercizio delle generali funzioni di programmazione, indirizzo e vigilanza da parte del CIV, attraverso una conoscenza più tempestiva e puntuale delle esigenze territoriali.

Nell'esercizio di tali compiti e delle funzioni delegate, i Comitati regionali e provinciali dovranno rigorosamente attenersi al principio della distinzione dei ruoli di indirizzo politico e vigilanza e gestionale.

I Comitati regionali, in tale occasione, avranno cura di svolgere con particolare efficacia la loro funzione di coordinamento e coinvolgimento dei Comitati provinciali, anche allo scopo di rendere più agevole per il CIV la gestione del flusso di informazioni che potrà conseguire all'esercizio dei nuovi compiti e delle funzioni delegate.

18. In relazione all'assetto degli Organi centrali dell'INPS, i Comitati regionali e provinciali trovano il loro punto di riferimento nel Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza al quale, in base alla direttiva del Ministro del Lavoro, compete il governo generale dei rapporti con i Comitati territoriali dell'INPS.

19. Il Consiglio d'Amministrazione costituisce riferimento dei Comitati regionali e provinciali per tutto ciò che riguarda l'attività amministrativa di gestione che investe le Strutture periferiche, con particolare riguardo sia alle attività di supporto al Comitato che all'affidamento di particolari compiti esclusivamente afferenti alle attività di gestione.

20. I Comitati regionali e provinciali svolgono la funzione di risoluzione del contenzioso in piena autonomia, in quanto espressione di una imparziale funzione di garanzia come tale non soggetta ad alcuna interferenza, neppure a quella di un'azione di programmazione, di indirizzo e/o di vigilanza.

Tale compito non può, peraltro, confondersi con la più generale attività di autoimpugnativa delle strutture tecnico-burocratiche dell'Istituto, rispondente al principio di autotutela dell'amministrazione per gli atti viziati da illegittimità, rientrante nella più generale attività di gestione.

21. I Comitati regionali e provinciali, nell'esercizio della funzione di vigilanza loro delegata dal CIV, in occasione dell'analisi dei reports sull'andamento produttivo forniti dalle Direzioni regionali e provinciali, trasmettono al Consiglio d'indirizzo e Vigilanza apposite relazioni contenenti valutazioni, considerazioni e proposte sulla materia.

22. I Comitati regionali e provinciali possono chiedere al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza di essere ascoltati in merito a tematiche di particolare rilevanza che rivestano un significativo interesse per la realtà territoriale di cui il Comitato medesimo è espressione.

23. Il Comitato regionale, annualmente e d'intesa con i Comitati provinciali, sulla base delle risultanze di appositi incontri con le Parti sociali, elabora un documento contenente proposte di miglioramento del servizio.

Tale documento dovrà essere trasmesso al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza ed alla Direzione regionale.

24. Nell'esercizio della propria funzione di coordinamento dell'attività dei Comitati provinciali, il Presidente ed il Vice Presidente del Comitato regionale potranno periodicamente convocare la Conferenza dei Presidenti e Vice Presidenti dei Comitati provinciali, che costituisce la sede e l'occasione di confronto sulle tematiche più significative delle diverse realtà territoriali della regione.

Le risultanze di tale Conferenza dovranno essere rese note al Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza ed alla Direzione regionale.

25. Il Presidente del Comitato regionale che, unitamente al Vice Presidente del Comitato stesso ed al Direttore regionale, rappresenta l'Istituto negli Osservatori regionali sul lavoro nero, avrà cura di instaurare un collegamento efficace e funzionale con la Direzione regionale, in un quadro di competenze e ruoli distinti ma tra loro dialoganti.

L'attività dell'Osservatorio, così come previsto dalla circolare n.85 del 26 aprile 2000, dovrà essere d'ausilio per lo svolgimento di un compito istituzionale dell'Ente, contribuendo alla realizzazione non solo di un'azione di vigilanza maggiormente mirata, ma anche di una serie di attività sul territorio volte a prevenire forme d'evasione ed elusione contributiva ed a facilitare percorsi di emersione.

26. I Comitati regionali e provinciali intratterranno tutti i rapporti con il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza tramite la Struttura Tecnico-Amministrativa del CIV, prevista dall'Ordinamento delle funzioni centrali e periferiche dell'INPS.

F.4 LINEE DI INDIRIZZO PER GLI ORGANI DI GESTIONE

Per supportare e rendere agibili tutte le innovazioni considerate nella presente relazione, i Comitati regionali e provinciali dell'Istituto dovranno poter disporre di risorse umane, strumentali e finanziarie di cui allo stato non dispongono o dispongono in misura non adeguata., nel rispetto del principio di contenimento della spesa e nell'ambito delle previsioni di bilancio.

In tal senso, si ritiene di sottoporre alla valutazione ed alla considerazione del CIV le linee di indirizzo che sarà necessario dettare con specifica deliberazione che, come riportato al precedente punto F.3, dovrà riguardare anche una sollecitazione ad assumere le iniziative di competenza per ottemperare alla direttiva ministeriale sul piano degli atti generali d'amministrazione e dei Regolamenti interni.

I Comitati regionali e provinciali dovranno essere supportati, d'intesa con le rispettive Direzioni regionali e provinciali, dal necessario numero di risorse umane professionalmente idonee a svolgere una funzione consulenziale e, se del caso, operativa.

Gli stessi Comitati dovranno poter fruire di dotazioni hardware e software adeguate allo svolgimento delle funzioni, con particolare riguardo alla disponibilità delle banche dati dell'Istituto, per la cui utilizzazione – nel rispetto delle vigenti disposizioni interne – necessiterà una somministrazione iniziale di conoscenze ed un aggiornamento periodico delle stesse.

Coerentemente con l'integrazione apportata all'art. 34 del proprio Regolamento Generale di Organizzazione e Funzionamento, così come modificato con la già citata deliberazione n. 25 del 19 dicembre 2000, sarà necessario che siano previste le risorse finanziarie necessarie per un

accrescimento delle conoscenze dei Componenti dei Comitati territoriali dell'Istituto, finalizzato al più efficace svolgimento dei ruoli e delle funzioni ad essi assegnati.

Quanto, infine, alla programmazione ed all'indizione di manifestazioni, convegni, congressi, seminari ecc., si ritiene ormai matura una scelta di autonomia, di decentramento e di connesse responsabilità, prevedendo che i Comitati territoriali dell'Istituto – ferma restando la programmazione di tali eventi da sottoporre alla valutazione del CIV – siano per il resto dotati di budget regionali da utilizzare autonomamente, attraverso la gestione delle rispettive Direzioni regionali.

* * *

In relazione a quanto sopra e con particolare riferimento alle considerazioni svolte ed alle proposte rappresentate al punto F, sono stati predisposti e si sottopongono alla valutazione di codesto Consiglio:

- l'allegato schema di delibera con il quale – in base a quanto disposto dalla direttiva del Ministro del Lavoro in data 13 dicembre 2000 – il Consiglio d'Indirizzo e Vigilanza, approvando la presente relazione, assegna nuovi compiti e conferisce deleghe ai Comitati regionali e provinciali dell'INPS e detta linee di indirizzo- tradotte in una direttiva di carattere generale ai sensi dell'art. 17, comma 23, della legge 127/97 - per i suddetti Comitati finalizzate a puntualizzare il loro ruolo, le loro funzioni ed i loro rapporti con gli Organi centrali, alla luce di quanto disposto dalla direttiva ministeriale;
- l'allegato schema di delibera con il quale si formulano linee di indirizzo finalizzate ad attivare le iniziative di carattere gestionale richieste dalla direttiva ministeriale, nonché altre iniziative gestionali necessarie per supportare e rendere agibili le innovazioni rappresentate nella presente relazione.

IL PRESIDENTE
(A. Smolizza)

Roma, 19 aprile 2001